

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1656 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2022

**relativa al riconoscimento dell'«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva insieme al regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione <sup>(2)</sup> stabiliscono i criteri per determinare:
  - quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni; e
  - quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
- (2) La direttiva (UE) 2018/2001 contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi di certificazione nazionali o volontari. Entrambi i tipi di sistemi sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La direttiva (UE) 2018/2001 ne ha ampliato il campo d'applicazione. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette sui carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema nazionale o volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non deve imporgli l'obbligo di presentare altre prove a dimostrazione del rispetto dei suddetti criteri. Pertanto, la valutazione positiva e il riconoscimento formale da parte della Commissione di un sistema di certificazione nazionale o volontario garantiscono che le dichiarazioni di conformità da esso rilasciate siano accettate tassativamente da tutti gli Stati membri.
- (5) Il 14 luglio 2021 l'Austria ha presentato per la prima volta alla Commissione la richiesta di riconoscimento dell'«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nel sistema modificato ripresentato dall'Austria il 7 marzo 2022 tali elementi erano stati corretti. Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali (compresi i residui) dall'azienda agricola fino alla prima trasformazione.
- (6) In esito all'esame dell'AACS rispetto alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.
- (7) Dall'esame dell'AACS risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'«Austrian agricultural certification scheme» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 marzo 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, che:

- a) le partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) gli operatori economici rispettano l'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

#### Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 marzo 2022, che possono avere un'incidenza sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione.

La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a fornire una certificazione adeguata riguardo ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

#### Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione in determinate circostanze, tra cui:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o ha cessato di attuarli in modo che ne risulta una violazione strutturale grave;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001; oppure
- c) se il sistema non soddisfa le norme di controllo indipendente o altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---